



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma del l'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 del predetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "*Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore*" che, al comma 6, demanda ad un regolamento la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso;

VISTO il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2021, n. 138, recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che al comma 1 dell'articolo 7 fissa in sei mesi la durata del relativo corso di formazione;

VISTO il decreto dipartimentale n. 422 del 28 gennaio 2025, con il quale è stato indetto un bando di selezioni interne, per titoli ed esami, per qualifica con un totale complessivo di 62 posti per gli ispettori piloti di aeromobile, 62 posti per ispettori specialisti di aeromobile e 12 posti per ispettori elisoccorritori con decorrenza 1.1.2019, 1.1.2020, 1.1.2021, 1.1.2022, 1.1.2023 e 1.1.2024;

VISTO il decreto della Direzione centrale per la formazione prot. n. 81 del 24 marzo 2026, con il quale è stato istituito il corso di formazione professionale della durata di sei mesi (27 settimane), con avvio in data 23 marzo 2026, destinato ai vincitori della procedura indetta con decreto dipartimentale n. 422 del 18 gennaio 2025;

VISTO, altresì, l'articolo 92, comma 2, del DPR 28 febbraio 2012, n. 64, recante *Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*", il quale prevede che il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze può comunque disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attività urgenti;

VISTO l'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", il quale prevede che può essere disposta la rimodulazione dei corsi di formazione;

VISTO l'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", secondo cui i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono svolgersi con le modalità di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino al 31 dicembre 2026;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la relazione del Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del 19 maggio 2026, trasmessa con nota del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prot. 9896 del 26 maggio 2026, con la quale si segnala che la partecipazione al corso degli ispettori aeronaviganti comporta un funzionamento ridotto dei reparti volo dei vigili del fuoco con conseguenti difficoltà a mantenerli attivi con la necessaria continuità, in questo periodo dell'anno di maggiore incremento dell'attività operativa;

CONSIDERATO, altresì, che dalla citata relazione si rileva che il personale che attualmente svolge il corso di formazione in argomento è in possesso di consolidata esperienza e professionalità nel settore aeronautico essendo già operativo sugli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare, i piloti sono tutti in possesso di abilitazione di Capo Equipaggio, mentre gli specialisti e gli elisoccorritori delle previste abilitazioni aeronautiche;

CONSIDERATO che il contesto di eccezionale criticità, caratterizzato dall'ondata di calore di straordinaria intensità che ha investito l'intera Europa e il territorio nazionale, è destinato a protrarsi per l'intera stagione estiva, secondo le stime delle principali agenzie di ricerca meteorologica;

SENTITE le Direzioni centrali interessate e gli Uffici del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione al possibile impatto emergenziale delle eccezionali condizioni climatiche sul dispositivo di soccorso;

VALUTATO che l'attuale situazione climatica, a cui si aggiunge, l'eccezionale flusso turistico, richiede la massima disponibilità del dispositivo aereo di soccorso comprensivo, degli asset stagionali - elisoccorritori e sommozzatori - anche in coordinamento con il sistema generale di protezione civile;

VISTA la nota del Direttore centrale per la formazione, prot. n. 27907 del 1° luglio 2026, con la quale è stata confermata l'avvenuta erogazione dei contenuti didattici previsti per la qualifica di ispettore pilota di aeromobile, ispettore specialista di aeromobile e di ispettore elisoccorritore, con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di cui trattasi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre la rimodulazione del medesimo percorso formativo per i vincitori della procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale n. 422 del 28 gennaio 2025, al fine di evitare la flessione dei livelli di operatività dei reparti volo con il rischio di non poter assicurare un efficace attività di soccorso tecnico urgente;

DECRETA

Art. 1
(Campo di applicazione)

Il presente decreto modifica la disciplina del corso di formazione per i vincitori della procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale n. 422 del 28 gennaio 2025, con il quale è stato indetto il bando di selezioni interne, per titoli ed esami, per qualifica con un totale complessivo di 62 posti di ispettori piloti di aeromobile; 62 posti di ispettori specialisti di aeromobile e 12 posti di ispettori elisoccorritori con decorrenza giuridica 1.1.2019, 1.1.2020, 1.1.2021, 1.1.2022, 1.1.2023 e 1.1.2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2
(Durata del corso)

Per far fronte alle suddette esigenze di soccorso tecnico urgente e di mantenimento dell'operatività dei nuclei specialistici, è disposta la rimodulazione del corso di formazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, con termine alla data del 10 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 260, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 3
(Disposizioni sull'impiego)

Il personale vincitore delle procedure selettive di cui al presente decreto permane, al termine del corso, nella sede di provenienza, fino alla data di riconoscimento della decorrenza economica secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto.

Art. 4
(Decorrenza giuridica ed economica)

Il personale di cui al presente decreto, che al termine del corso di formazione abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze, e con decorrenza economica dal 23 settembre 2026, giorno successivo alla data prevista per la conclusione del corso di formazione di sei mesi dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. L'accordo integrativo per il fondo di amministrazione anno 2026 potrà eventualmente destinare forme di incentivazione economica al personale che ha frequentato il corso di formazione di cui al presente decreto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREFETTO
Visconti